



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Rinvio all'01.10.2021 l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato corrispettivi RT
- Differimento al 15.04.2021 dell'invio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito
- L'IVA nelle operazioni accessorie – seconda parte
- Le gestioni previdenziale INPS e le aliquote contributive per l'anno 2021
- Decreto Sostegni: tutte le novità

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Rinviato all'01.10.2021 l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato corrispettivi RT.....	11
Differimento al 15.04.2021 dell'invio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito .....	13
L'Approfondimento – 1 .....	15
L'IVA nelle operazioni accessorie – seconda parte.....	15
L'Approfondimento – 2 .....	26
Le gestioni previdenziali INPS e le aliquote contributive per l'anno 2021.....	26
L'Approfondimento – 3 .....	39
Decreto Sostegni: tutte le novità .....	39
L'angolo informatico .....	56
I file XML e la sezione "consultazione FE" dell'Agenzia delle Entrate .....	56

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.


Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



Irap per professionisti con collaboratori	IL SOLE 24 ORE 29.03.2021	Secondo la giurisprudenza più recente, l'Irap è dovuta dai professionisti nel caso in cui vi sia il requisito dell'autonoma organizzazione, riscontrabile principalmente in presenza di dipendenti e nelle collaborazioni.
Sanzioni per corrispettivi elettronici	IL SOLE 24 ORE 29.03.2021	La legge di Bilancio 2021 prevede da inizio anno sanzioni più leggere per i corrispettivi, prevedendo un doppio binario tra corrispettivi elettronici e corrispettivi non elettronici.
Portale ENEA	IL SOLE 24 ORE 30.03.2021	L'Enea tramite una nota di chiarimento ha fatto chiarezza sulle asseverazioni e prezzi congrui delle lavorazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica che permettono di accedere all'ecobonus e super-ecobonus.
Superbonus con più soggetti	IL SOLE 24 ORE 30.03.2021	Se più soggetti sostengono spese per il medesimo intervento, ogni soggetto può autonomamente e anche diversamente dagli altri, scegliere se optare per la detrazione dell'ammontare spettante o cederlo oppure beneficiare dello sconto in fattura.
Sanatoria cartelle fino a 5.000 euro	IL SOLE 24 ORE 30.03.2021	Solo per i debiti residui sotto ai 5.000 euro che risultano alla data del 22.03.2021 è prevista la cancellazione automatica. Con riguardo alla sanatoria, sono quindi validi unicamente eventuali pagamenti corrisposti entro il 22.03.2021, per poter ricondurre l'importo della cartella nel limite dei 5.000 euro.
Contributo a fondo perduto	IL SOLE 24 ORE 30.03.2021	Occorre determinare l'ammontare del contributo in base alla differenza tra fatturato medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020. Occorre distinguere tre casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i titolari di partita Iva al 31.12.2018 determinano il fatturato medio mensile dividendo il fatturato annuo per 12, sia</li> </ul>

		<p>con riguardo al 2019 che al 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che invece hanno avviato l'attività durante il periodo gennaio-novembre 2019 deve calcolare il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato, senza considerare il mese di apertura della partita Iva, per il corrispondente numero di mesi, per il</li> <li>• 2020 vanno invece considerati tutti i mesi;</li> <li>• ha diritto invece a incassare il minimo previsto i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1.12.2019 fino al 23.03.2021.</li> </ul>
Associazione di promozione sociale	IL SOLE 24 ORE 01.04.2021	Le Aps passeranno in modo automatico presso il nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore e nel caso in cui abbiano precedentemente optato per il regime 398/1991 potranno continuare a fruirne fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione Ue.
Detrazioni edilizie per immobili in corso di definizione	IL SOLE 24 ORE 02.04.2021	Tramite risposte a interpelli che non sono state pubblicate, l'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di beneficiare delle detrazioni per interventi edilizi anche se l'unità immobiliare è accatastata temporaneamente nella categoria F/4.
Detrazioni edilizie con subentro	IL SOLE 24 ORE 02.04.2021	In un interpello dell'Agenzia delle Entrate, non pubblicato, è stato affrontato il caso di un subentro in una concessione edilizia. L'Acquirente dell'immobile, se non dimostra che l'intervento è autonomo rispetto al precedente, deve accertare che il plafond di spesa non sia stato già utilizzato interamente dal soggetto cedente.
Udienze tributarie da remoto	IL SOLE 24 ORE 02.04.2021	Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che, fino a fine luglio, le udienze del processo tributario non si svolgeranno in presenza.
Bozza del prossimo Decreto Sostegni	ITALIA OGGI 03.04.2021	Con l'erogazione dei nuovi sostegni, il governo sta già predisponendo un nuovo Decreto Sostegni che conterrà: una proroga sui finanziamenti e mutui, una

proroga anche per il blocco degli sfratti e delle misure di ristoro per i proprietari di case in affitto che hanno visto crollare le entrate a causa dei mancati incassi dai canoni (l'accesso sarà probabilmente per una certa soglia di reddito). Per quanto riguarda il tema riscossione, l'ipotesi è quella di prevedere il cosiddetto scarico automatico dei ruoli. Al 31.12 del 5° anno successivo a quello dell'affidamento le quote non riscosse affidate all'agente della riscossione a decorrere da una certa data sono automaticamente scaricate o restituite all'amministrazione che le ha generate.

**Contributo a fondo  
perduto per i  
soggetti con inizio  
attività 2020**

ITALIA OGGI  
03.04.2021

I soggetti con inizio attività nel 2020 ai quali spetta automaticamente l'importo minimo stabilito di contributo a fondo perduto devono indicare il fatturato medio mensile 2020 nell'istanza. L'eventuale mancata esposizione di tale dato in quanto ininfluenza ai fini del calcolo dell'ammontare del ristoro, rischia di compromettere l'erogazione. (Prov. AdE n. 77923/2021)

**Perdite di esercizio  
sospese per effetto  
del Covid-19**

IL SOLE 24 ORE  
03.04.2021

Il Decreto Liquidità e la legge di Bilancio 2021 hanno disposto, per l'esercizio in corso al 31.12.2020 la sospensione facoltativa degli obblighi derivanti da perdite rilevanti e la correlata non operatività delle causa di scioglimento allo scopo di evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi da Covid-19 portasse all'immediata messa in liquidazione con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa.



## L'Agenzia interpreta



Proroga nuova tracciato dei corrispettivi telematici	PROVVEDIMENTO N. 83884/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha previsto che l'avvio del nuovo tracciato obbligatorio "Tipi dati per i corrispettivi" versione 7.0 sia prorogato al 01.10.2021.
Card sconto ai dipendenti	INTERPELLO N. 221 DEL 30/03/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che non rappresenta un compenso imponibile la card sconto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Per questo motivo non è quindi soggetta alla ritenuta in acconto Irpef.
Tassazione premi produttività	INTERPELLO N. 223 DEL 30/03/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di applicare la tassazione separata ai compensi incentivanti la produttività riconosciuti sulla base di contratti collettivi in periodi di imposta successivi rispetto a quello di riferimento.
Imposta di successione sul legato	INTERPELLO N. 224 DEL 30/03/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che ai fini dell'imposta di successione, nel momento in cui un erede è gravato da legato obbligatorio, il valore imponibile dell'asse ereditario si calcola al lordo del valore del legato.
Comunicazione opzione per cessione o sconto della detrazione	PROVVEDIMENTO N. 83933/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha voluto modificare il precedente provvedimento precedente n. 283847/2020. In questo modo è stata prevista la proroga al 15.04.2021 del termine per poter comunicare l'opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo riferibile alle spese sostenute nel 2020. Precedentemente era stato fissato come termine il 31.03.2021.
Contributi al trasposto esclusi da Iva	RISOLUZIONE N. 22 DEL 31.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha precisato che i contributi in conto gestione alle imprese di trasporto pubblico locale sono esclusi da Iva.
Rimborso del servizio di mensa	INTERPELLO N. 227	L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che non si applica l'imposta di bollo sull'istanza per

---

scolastica esente da bollo	DEL 02/04/2021	il rimborso del servizio di mensa scolastica, rivolto dal cittadino al comune, quando produce unicamente la restituzione delle somme versate senza emanazione di un provvedimento amministrativo.
----------------------------	----------------	---

---



## Il Giudice ha sentenziato



<p><b>Patteggiamento dichiarazione infedele e omessa</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 11620/2021</p>	<p>La Cassazione ha riconosciuto il patteggiamento della pena anche senza estinzione del debito tributario per i reati di infedele e omessa dichiarazione.</p>
<p><b>Soglia reato tributario</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 11986/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che nei casi in cui non viene quantificata l'evasione fiscale, non è possibile stabilire se è stato commesso un reato tributario. Per questo motivo, il reimpiego degli eventuali proventi non può costituire autoriciclaggio.</p>
<p><b>Motivi impugnazione processo tributario</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 7205/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che nel processo tributario non è stabilita un'indicazione specifica dei motivi d'impugnazione, perché con il ricorso in appello si chiede al giudice il riesame pieno della causa nella sua interezza.</p>
<p><b>Accertamento per assegni circolari incassati extra conto</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 8718/2021</p>	<p>La Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento emesso a carico di un professionista che incassa assegni circolari extra conto.</p>
<p><b>Valore legale risposta a interpello</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 8740/2021</p>	<p>La Cassazione ritiene efficace una risposta a interpello, se la fattispecie è la medesima, e la stessa rileva anche nei confronti di soggetti terzi diversi dall'interpellante</p>
<p><b>Redditi non dichiarati da Srl a ristretta base azionaria</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 8730/2021</p>	<p>La Cassazione ha confermato che i redditi non dichiarati da società a ristretta base sociale e che vengono tassati anche in capo ai soci "qualificati" come distribuzione di utili, non possono beneficiare della riduzione della base imponibile prevista dall'art. 47, c. 1, 1° periodo del Testo unico, in vigore fino al 2017.</p>
<p><b>Donazione da soggetto estero</b></p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 7428/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che il criterio di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni è dettato dall'art. 2 D.lgs. 346/1990. In questo</p>

		modo l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, a anche se esistenti all'estero.
Residenza estera fittizia	CORTE DI CASSAZIONE N. 7621/2021 N. 7622/2021 N. 7623/2021	La Cassazione ha sancito che la presunta natura fittizia della residenza fiscale estera di una persona fisica richiede una valutazione omnicomprensiva.
Legittimità imposta sul fatturato	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-562/2021	La Corte di Giustizia Europea, stabilendo che le imposte sul fatturato non costituiscono aiuti di Stato, ha anche precisato che gli Stati membri dell'Unione Europea possono liberamente istituire il sistema impositivo che preferiscono, considerando che ogni Stato può applicare un'imposizione progressiva.
Decadenza benefici "prima casa"	C.T.P DI REGGIO EMILIA SENTENZA N. 212/2020	La Commissione tributaria di Reggio Emilia ha sentenziato che in ipotesi di decadenza dei benefici fiscali "prima casa", per tardività del trasferimento di residenza, il contribuente che invochi la causa di forza maggiore non può essere rimesso in termini se l'evento impeditivo che ha causato il ritardo, pur essendo a lui estraneo, oggettivo, imprevedibile e anormale, poteva essere fronteggiato con l'uso della normale diligenza.

## In breve

### **Rinviato all'01.10.2021 l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato corrispettivi RT**

*Di Francesco Costa*

In tema di obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015), con il Provvedimento 20.12.2019 l'Agenzia ha modificato il Provvedimento 28.10.2016 al fine di aggiornare le relative specifiche tecniche, prevedendo così la modifica e l'implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione ed invio telematico nonché del layout del documento commerciale.

Questo comporta la necessità di procedere con l'aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l'invio telematico dei dati avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni e più in particolare in base a quanto disposto dalla versione 7.0 del tracciato telematico.

Si ricorda che le modifiche apportate consentono una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvono alcune delle criticità riscontrate come ad esempio i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza differenziazione tra quanto incassato e non incassato e consentono la gestione e l'esposizione dei dati necessari per la partecipazione alla c.d. "Lotteria degli scontrini".

Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei RT:

- con il Provvedimento 20.12.2019 è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi sia con il "vecchio" tracciato (ver. 6.0) sia secondo le nuove specifiche (ver. 7.0) dall'1.3.2020 al 30.6.2020. Il Provvedimento qui sopra citato prevedeva l'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato (ver. 7.0) a decorrere dall'1.7.2020;
- a seguito delle difficoltà derivanti dalla situazione emergenziale COVID-19, con il Provvedimento 30.6.2020 il predetto termine, a decorrere dal quale l'invio dei dati va effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato (ver. 7.0), è stato differito all'1.1.2021. La possibilità di trasmissione dei dati sia con le "vecchie" modalità che con il nuovo tracciato è stato pertanto esteso fino al 31.12.2020;

- il predetto termine è stato poi successivamente differito all'1.4.2021, con conseguente possibilità di effettuare l'invio dei corrispettivi ancora con il "vecchio" tracciato fino al 31.3.2021, ad opera del Provvedimento 23.12.2020.

Ora con il nuovo Provvedimento 30.3.2021, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e considerando anche il differimento della messa a disposizione delle bozze di liquidazioni periodiche, registri IVA, dichiarazione annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate, è concesso un ulteriore differimento all'1.10.2021 del termine a decorrere dal quale l'invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0).

L'aggiornamento dei RT dovrà pertanto essere effettuato entro il 30.9.2021, fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il "vecchio" tracciato.

Il mancato aggiornamento del RT comporta, inoltre, l'impossibilità di partecipazione alla cosiddetta "Lotteria degli scontrini" non solo da parte del cliente, ma anche da parte dell'esercente.

Contestualmente è stato adeguato al 30.9.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

## **Differimento al 15.04.2021 dell'invio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito**

di Alberto De Stefani

L'Agenzia delle Entrate ha posticipato al 10 maggio il termine per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata e per questo motivo, è stata "costretta" a prorogare anche il termine utile a inviare la Comunicazione dove il contribuente comunica la scelta tra l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito o l'utilizzo diretto della detrazione del 110%, oltre alle altre detrazioni con riferimento alle spese sostenute nello scorso anno. La data stabilita è il 15.04.2021.

Ricordiamo che l'articolo 121 del Decreto Rilancio permette al contribuente di scegliere tra utilizzare direttamente la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi o in alternativa farsi riconoscere lo sconto in fattura dal fornitore o cedere il credito ad altri soggetti, per un importo pari alla detrazione spettante. In questi ultimi casi, è necessario che le parti siano d'accordo e devono darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite l'area riservata sul predisposto sito Internet.

Su questo argomento, la stessa Agenzia con il Provvedimento del 12.10.2020, aggiornando di fatto il precedente provvedimento dello scorso agosto, ha approvato il modello di *"Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficiente energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"*. Nelle istruzioni emanate per l'occasione, è stato chiarito che la Comunicazione va compilata ogni qualvolta, per un intervento, si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito. Inoltre, se l'opzione ha come oggetto interventi agevolati dalle detrazioni ordinarie, la Comunicazione deve essere presentata dal soggetto che beneficia della detrazione/amministratore di condominio direttamente o attraverso un intermediario abilitato a inviare le dichiarazioni fiscali. Diversamente, nel caso quindi di interventi soggetti al Superbonus 110%, la Comunicazione va presentata esclusivamente dal soggetto autorizzato a rilasciare il visto di conformità o dall'amministratore di condominio.

È bene precisare che nel caso in cui ci si dimentichi di inviare la Comunicazione nei modi e nei termini previsti, l'opzione diviene inefficace nei confronti della stessa Agenzia e per questo motivo, il credito che spetterebbe al soggetto non viene riconosciuto.

Il precedente Provvedimento del 08.08.2020, aveva stabilito che la Comunicazione andava presentata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello dove erano state sostenute le spese detraibili. Con riguardo allo scorso anno, era possibile iniziare ad

inviare la Comunicazione a partire dallo scorso 15 ottobre. Recentemente, con il Provvedimento del 22.02.2021, recependo le perplessità sollevate dalle associazioni di categoria e con il fine di *“avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate”*, ha prorogato al 31 marzo il termine inizialmente previsto.

Infine, considerando che il termine per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata è stata prorogata al 10.05.2021, sulla base dell'articolo 5, comma 22 del DL. 41/2021, la stessa Agenzia ha prorogato al 15.04.2021 il termine utile per trasmettere le Comunicazioni. Nelle Motivazioni si legge infatti che *“per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni ... si dispone che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021”*.

# L'Approfondimento – 1

## L'IVA nelle operazioni accessorie – seconda parte

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Riprendiamo l'analisi ai fini IVA del rapporto di accessorietà, iniziata la scorsa settimana.

Dopo aver introdotto la normativa di riferimento a livello interno e comunitario e dopo aver trattato del presupposto soggettivo e oggettivo del rapporto di accessorietà, ci occuperemo nel prosieguo:

- degli effetti del principio di accessorietà;
- delle operazioni accessorie a cessioni/prestazioni sottoposte a differenti aliquote IVA;
- della separata fatturazione delle prestazioni accessorie;
- del riaddebito delle spese accessorie.

### Gli effetti del principio di accessorietà

In ragione del principio di accessorietà l'operazione secondaria è assoggettata allo stesso regime IVA previsto per l'operazione principale.

Per poter applicare lo stesso trattamento IVA dell'operazione principale è necessario, però, che l'operazione secondaria risulti altrettanto imponibile.

Per queste ragioni:

- l'imponibilità dell'operazione secondaria diventa una condizione imprescindibile affinché detta operazione possa essere sottoposta allo stesso regime imponibile, non imponibile o esente dell'operazione principale;
- le operazioni accessorie non imponibili restano escluse dalla base imponibile anche quando l'operazione principale risulta imponibile.

Di seguito l'analisi di un caso.



### Caso 3 – gli interessi da dilazione di pagamento

A norma dell'art. 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972 gli interessi da dilazione di pagamento sono esenti IVA. Pertanto, gli stessi mantengono lo stesso regime di esenzione anche quando risultano accessori ad un'operazione imponibile. Così si è espressa la Corte di Giustizia nella causa C-349/96 del 25.2.1999.

Gli stessi giudici comunitari, nella precedente causa C-281/91 del 27.10.1993, sono giunti, invece, ad una diversa conclusione affermando che ***“in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che un fornitore di beni o un prestatore di servizi che accordi al proprio cliente la facoltà di differire il pagamento del prezzo, dietro corresponsione dei relativi interessi, concede in linea di principio un credito esente da imposta ai sensi della detta disposizione. Tuttavia, qualora un fornitore di beni o un prestatore di servizi accordi al proprio cliente, dietro corresponsione dei relativi interessi, una dilazione del pagamento del prezzo solamente fino al momento della consegna, tali interessi non costituiscono il corrispettivo di un credito, bensì un elemento della controprestazione ottenuta per la cessione di beni o per la prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva IVA”***.

Sulla stessa linea di quest'ultima si pone anche la sentenza relativa alla causa C-34/99 del 15.5.2001 dove è stato chiarito che ***“anche qualora la prestazione di servizi consistente nell'asserita fornitura del credito potesse distinguersi dalla cessione di beni, la suddetta prestazione dovrebbe, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, essere considerata come comunque accessoria all'operazione principale della vendita di beni”***.

### Le operazioni accessorie a cessioni/prestazioni soggette a differenti aliquote IVA

In più occasioni<sup>1</sup> l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che quando l'operazione accessoria fa riferimento a più cessioni/prestazioni, assoggettate ad aliquote IVA differenti, il corrispettivo dell'operazione secondaria deve essere ripartito

<sup>1</sup> In tal senso si sono espresse le risoluzioni n. 32/501388/1973 (§ XVII), n. 363556/1976 e n. 331171/E/1980.

proporzionalmente tra le diverse basi imponibili, con successiva applicazione della corrispondente aliquota.

## Il prezzo unico forfettario

Di seguito ci occuperemo del caso:

- del prezzo unico forfettario per beni/servizi soggetti ad aliquote IVA diverse;
- del prezzo unico forfettario per l'operazione principale e accessoria.

### Il prezzo unico forfettario per beni/servizi soggetti ad aliquote IVA diverse

Con riferimento alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcune confezioni aromatiche, in cui erano presenti anche basilico, rosmarino e salvia, piante assoggettate ad IVA al 5%, a norma del n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR n. 633/1972, l'Ufficio nella risoluzione n. 56/E/2017 ha affermato che ***“indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis citata, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria”***.

Ad analoghe conclusioni l'Amministrazione Finanziaria era giunta nella precedente risoluzione n. 142/1999 dove era stato chiarito che ***“nella fattispecie prospettata si prevede l'effettuazione di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l'altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato secondo le disposizioni dianzi citate.***

***Per le suesposte considerazioni, pertanto, alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l'Iva con l'aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10%”***.

Sulla stessa questione la giurisprudenza comunitaria ritiene che:

- alla prestazione considerata come unica si debba applicare una sola aliquota IVA;
- l'aliquota IVA applicabile deve essere individuata tenendo conto della prevalenza esistente tra gli elementi che formano l'operazione economicamente

unitaria, senza assoggettare la cessione/prestazione “**a prescindere**” all’aliquota più alta.

Nella causa C-463/16 del 18.1.2018 i giudici comunitari hanno chiarito, infatti, che:

- quando più cessioni/prestazioni configurano un’unica operazione occorre applicare un’unica aliquota;
- assoggettare ad aliquote differenti una prestazione unica comporterebbe una scomposizione “**artificiale**” di detta prestazione, rischiando di alterare la funzionalità del sistema IVA.

Per gli stessi giudici comunitari, nemmeno la possibilità di identificare distintamente il prezzo di ciascun elemento della prestazione unica, legittima la possibilità di derogare a questa regola. Operando, in tal senso, infatti, “**il principio di neutralità fiscale rischierebbe di essere compromesso, poiché due prestazioni uniche, composte da due o più elementi distinti, che sono, sotto tutti gli aspetti, simili, potrebbero dover essere assoggettate, secondo detta ipotesi, ad aliquote Iva distinte applicabili ai suddetti elementi, a seconda che sia o meno possibile identificare il prezzo corrispondente a tali diversi elementi**”.

Assodato questo ci si chiede se sia corretta la posizione dell’Ufficio che in presenza di un corrispettivo unitario e sulla base del presupposto che le aliquote ridotte costituiscono un’eccezione, adotta sempre l’aliquota IVA più elevata, senza tener conto del rapporto di prevalenza tra i beni/servizi ceduti/resi. In altre parole, perché non applicare l’aliquota ridotta se l’operazione unica è composta in prevalenza da elementi, chiaramente identificabili, assoggettati di norma a questa aliquota ridotta?

A ben vedere, a favore di questa possibilità si pone l’ordinanza n. 9661/2017, dove sembra che i giudici di legittimità si siano dissociati dall’orientamento dell’Ufficio. Nel caso di specie, relativo alla cessione di un fabbricato, unitariamente considerato, composto in prevalenza da immobili strumentali, è stata confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anche agli immobili abitativi, proprio in ragione della prevalenza degli immobili strumentali. Pertanto, sulla base di questa tesi sembra potersi affermare che a parti invertite, ovvero in prevalenza di immobili abitativi, sarebbe stato corretto applicare a tutti gli immobili l’aliquota ridotta.

Le criticità riportate sono state definitivamente superate dalla stessa Amministrazione Finanziaria che con la risoluzione n. 51/E/2019 ha specificato che “**la presenza nella stessa confezione di erbe aromatiche assoggettate ad aliquote differenti - per le**

**quali non sia possibile riscontrare una predominanza che conferisca il «carattere essenziale» nel senso precisato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli [si veda la nota n. 94063/2018] - conformemente a quanto affermato nella risoluzione n. 142/E/1999, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota Iva più elevata e, come affermato nella risoluzione n. 56/E/2017, “all’aliquota ordinaria” qualora nella confezione vi sia anche la presenza di erbe la cui cessione sia assoggettata ad aliquota ordinaria”.**

### **Il prezzo unico forfettario per le operazioni principale e accessoria**

Con ordinanza n. 17836/2018 i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto **“in tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano (nella specie, una società operante nel ramo informatico) si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE offrendo, altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell’applicazione dell’imposta, quale un’unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi. Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l’esenzione da IVA di cui all’art. 40, comma 8, del DL 30 n. 331/1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 427/1993, (nel testo applicabile ratione temporis), sono esentati dall’imposta anche i servizi accessori”.**

In buona sostanza, per stabilire se ai servizi amministrativi e tecnici fosse applicabile lo stesso trattamento IVA riservato all’attività di intermediazione, gli ermellini hanno preso in considerazione la volontà delle parti, risultante dal contratto.

Ad una attenta analisi, infatti:

- lo scopo principale del contratto è quello di commercializzare i prodotti del committente, quali hardware e software;
- tutti gli altri servizi offerti dall’intermediario, nella specie consulenza sull’utilizzo dei prodotti, formazione del personale, finanziamento per l’acquisto,

garanzia e manutenzione sono rivolti a rendere più appetibile l'offerta dei prodotti commercializzati per conto del committente.

Per questi motivi, i servizi amministrativi e tecnici possono rientrare tra i servizi accessori, dato che “**unico**” è:

- l'obiettivo economico stabilito dalle parti del contratto;
- l'interesse degli acquirenti dei prodotti hardware e software, che non effettuerebbero alcun acquisto se ai beni in questione non venissero aggiunti i servizi offerti dall'intermediario.

Gli stessi giudici rilevano, infine, che l'unica finalità del contratto può essere dimostrata anche grazie all'esistenza di un corrispettivo unitario, che non viene suddiviso in base ai servizi offerti.

### **La separata indicazione in fattura delle operazioni accessorie**

È opinione consolidata nella prassi amministrativa<sup>2</sup> che le prestazioni accessorie possono essere fatturate separatamente da quelle principali.

In situazioni di tal genere è fatto obbligo, però, di riportare nelle fatture relative alle operazioni accessorie gli estremi delle fatture dei beni principali.

Analogo principio è stato ribadito dall'Ufficio con la risoluzione n. 405397/1983 per le spese di trasporto relative ai beni trasferiti al di fuori della UE, ovvero per le esportazioni.

In particolare, è stato chiarito che le spese di trasporto sono considerate prestazioni accessorie all'esportazione, se effettuate per conto e a spese del cedente. Per queste ragioni:

- i corrispettivi delle spese di trasporto sono considerati come parte integrante dal costo complessivo della cessione, anche se addebitati distintamente in fattura;
- concorrono a formare l'ammontare del plafond che l'esportatore, a norma dell'art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1972<sup>3</sup>, può utilizzare per effettuare acquisti di beni e servizi senza pagamento dell'IVA.

<sup>2</sup> In tal senso le risoluzioni n. 501976/1974 e n. 405397/1983 e la circolare n. 198/E/1996.

<sup>3</sup> L'art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “Le cessioni e le prestazioni di cui alla lett. c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle

Di seguito l'analisi di un caso.

#### **Caso 4 – addebito del costo di trasporto all'interno della UE**

In ambito comunitario, l'addebito separato del costo di trasporto può verificarsi in due ipotesi, ovvero:

- nella stessa fattura di vendita. Ciò si verifica quando il trasporto viene indicato separatamente dal corrispettivo della cessione;
- se il costo di trasporto viene addebitato al cessionario comunitario in un momento successivo all'emissione della fattura di vendita.

Non vi sono dubbi sulla natura accessoria nel primo caso, posto che il costo di trasporto rientra nel regime di non imponibilità previsto per le operazioni intracomunitarie, anche quando addebitato separatamente in fattura. Si ricorda, poi, che detta spesa deve essere riportata nel modello INTRA 1-bis<sup>4</sup>.

Per stabilire se sussiste il rapporto di accessorietà nella seconda ipotesi occorre, invece, prendere spunto dalla circolare n 196/E/1996, § 2.1, relativa al trattamento IVA riservato alle spese di trasporto sostenute nelle operazioni interne.

Nel documento di prassi in questione l'Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato l'indirizzo della risoluzione n. 501976/1974, ha confermato la possibilità di fatturare le spese di trasporto separatamente dalla cessione principale, a patto di indicare nella fattura gli estremi della fattura relativa alla cessione principale.

---

**cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti”.**

<sup>4</sup> Si veda a tal fine la risoluzione n. 405397/1983, relativa alle cessioni all'esportazione.

Per queste ragioni, sembra altrettanto lecito ritenere che nelle operazioni con l'estero la fattura per le spese di trasporto, addebitate successivamente possa godere del regime di non imponibilità:

- ex art. 41 del DL n. 331/1993, in presenza di una cessione intracomunitaria;
- ex art. 8 del DPR n. 633/1972, laddove riferita ad una cessione all'esportazione.

Detto ciò, ricordiamo da ultimo che:

- in caso di cessione intracomunitaria, il cedente italiano dovrà presentare il modello INTRA 1-ter per rettificare l'ammontare imponibile della cessione, qualora la fattura di riaddebito delle spese di trasporto venga emessa successivamente alla presentazione del modello INTRA 1-bis. In particolare, la variazione deve essere riportata nell'elenco relativo al periodo nel corso del quale la fattura è stata registrata o avrebbe dovuto essere registrata;
- nel caso in cui l'addebito del trasporto "**non sia accessorio**" la prestazione, a norma dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972<sup>5</sup>, viene qualificata come operazione "**generica**" e la relativa fattura deve essere emessa senza IVA, come previsto dall'art. 21, comma 6-bis dello stesso decreto IVA<sup>6</sup>. Si ricorda, inoltre, che l'addebito delle spese di trasporto al cessionario/committente stabilito al di fuori della UE deve essere indicato nel modello INTRA 1-quater.

<sup>5</sup> L'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 afferma che: "1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

<sup>6</sup> L'art. 21, comma 6-bis del DPR n. 633/1972 prevede che: "I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".



## Il riaddebito delle spese accessorie

Sotto un profilo civilistico il riaddebito in fattura delle spese accessorie è regolamentato dalle norme in materia di mandato.

Norme che a loro volta variano a seconda della “**spendita**” o meno del nome del mandante nei rapporti con i terzi<sup>7</sup>.

Nel mandato con rappresentanza (con spendita del nome del mandante) il riaddebito delle spese accessorie è regolamentato ai fini IVA dall’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR n. 633/1972. Una norma che esclude dalla base imponibile “**le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate**”.

Diversamente nel mandato senza rappresentanza (senza spendita del nome del mandante) il riaddebito delle spese è disciplinato dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633/1972. Una disposizione che prevede che “**Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario**”.

In definitiva, nel mandato senza rappresentanza per il riaddebito delle spese viene previsto un duplice passaggio:

- dal mandante al mandatario (mandato alla vendita);
- dal mandatario al mandante (mandato all’acquisto).

Pertanto, occorre determinare una doppia base imponibile:

- “**interna**”, ovvero relativa al rapporto mandante - mandatario;
- “**esterna**”, ovvero relativa al rapporto mandatario - terzo committente/prestatore.

Appurato ciò, evidenziamo che a norma dell’art. 13, comma 2, lett. b) del decreto IVA la base imponibile “**per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente**” è costituita:

- “**dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione**” nell’ipotesi del mandato alla vendita;

---

<sup>7</sup> In caso di spendita del nome del mandante si parla di mandato trasparente o con rappresentanza, viceversa nella ipotesi della mancata spendita del nome si parla di mandato opaco o senza rappresentanza.

- **“dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione”** nel caso del mandato all’acquisto.

### **Riaddebito spese accessorie con maggiorazione**

Frequentemente nella pratica accade che le spese sostenute dal mandatario vengano **“ribaltate”** al mandante con una maggiorazione, cosiddetta **“mark up”**, spesso fissata in misura forfetaria.

Con risoluzione n. 6/1998 l’Ufficio ha chiarito che in una siffatta situazione, al riaddebito delle spese, anche se maggiorato del **“mark up”** deve essere applicato lo stesso trattamento IVA previsto per il mandato senza rappresentanza.

Per queste ragioni, il mandatario, nella fattura relativa al passaggio **“interno”** del servizio, deve applicare **“il medesimo regime impositivo che caratterizza la prestazione ricevuta, salvo l’eventuale diverso trattamento dovuto alla diversa rilevanza fiscale dell’operazione”**.

Di seguito l’esame di due casi.

### **Caso 5 – il servizio pubblicitario/promozionale**

Come noto, il servizio pubblicitario/promozionale reso al mandatario è di regola assoggettato ad IVA.

Detto servizio, però, può essere escluso da imposta a norma dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, se riaddebitato al mandante non stabilito in Italia.

Ebbene, si segnala che la posizione dell’Ufficio circa l’irrilevanza del ricarico in sede di ribaltamento della prestazione al mandante è stato disatteso dalla Corte di Giustizia UE.

In particolare, trattando il caso di una società di leasing che aveva imposto al proprio cliente di assicurare il bene acquisito in locazione, sostenendo per suo conto il costo e riaddebitandolo con maggiorazione, i giudici comunitari, con la sentenza causa C-224/11 del 17.1.2013, hanno affermato che il costo del riaddebito mantiene la natura assicurativa solo se non viene maggiorato.

Oltre alla questione del **“mark up”** un ulteriore limite al riaddebito è rappresentato dalla natura delle spese.

In pratica, solo se il riaddebito delle spese è considerato accessorio ad una prestazione principale, così come stabilito dall'art. 12 del DPR n. 633/1972 allora il suo regime impositivo segue quello dell'operazione principale. Pertanto ***“tutte le volte in cui ricorre il rapporto di accessorietà si deve negare che l'operazione accessoria sia suscettibile di avere, nei rapporti tra le parti dell'operazione principale, un trattamento fiscale, ai fini Iva, autonomo e diverso da quello previsto per l'operazione principale cui accede”***<sup>8</sup>.

### **Caso 6 – servizio pubblicitario/promozionale accessorio alla cessione**

In merito al caso del servizio pubblicitario/promozionale riaddebitato al mandante non residente si rileva che la prestazione in parola segue il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie o all'esportazione, effettuate dal mandatario nei confronti del mandante, solo se il riaddebito soddisfa i requisiti previsti per essere considerato accessorio alla prestazione principale.

---

<sup>8</sup> Si veda la risoluzione n. 6/1998.

## L'Approfondimento – 2

### **Le gestioni previdenziali INPS e le aliquote contributive per l'anno 2021**

---

*di Francesco Capodicasa*

#### **PREMESSA**

Come ormai consuetudine nel mese di febbraio di ogni anno, l'Inps ha emanato due separate circolari che si pongono da "guida" per tutto l'anno e che riguardano da vicino tutte quelle attività professionali, artigiane, commerciali ed occasionali che si vedono obbligate alla regolamentazione della propria posizione contributiva attraverso una delle gestioni previdenziali messe a disposizione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Per il 2021 l'Inps ha pubblicato la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021 per la regolamentazione dei lavoratori iscritti alla gestione separata mentre, per i lavoratori iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, la circolare di riferimento è la numero 17 del 9 febbraio 2021.

Con il presente intervento oltre ad esplicitare tali circolari, forniremo una panoramica sulle gestioni previdenziali principali, sui requisiti di accesso e permanenza nelle stesse, sui termini e le modalità di versamento dei contributi dovuti.

#### **LA GESTIONE SEPARATA**

Indubbiamente, una delle gestioni di maggior accesso, oltre a quelle riservate ad artigiani e commercianti di cui parleremo più avanti, è la "gestione separata" in cui confluiscono tutti quei soggetti considerati professionisti e, più in generale, tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo (anche occasionale) che non sono soggetti, per natura o per scelta, all'iscrizione presso una delle casse previdenziali "private" presenti nel panorama previdenziale italiano.

I soggetti tenuti all'iscrizione in tale gestione sono i seguenti:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- venditori porta a porta;
- lavoratori autonomi occasionali;

- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- soci amministratori di S.r.l. inquadrati come Co.co.co.;
- lavoratori autonomi titolari di partita iva.

### **I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

In riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, meglio conosciuti come co.co.co. o ancora come lavoratori “parasubordinati”, è fondamentale innanzitutto ricordare che tale categoria ha assorbito anche i rapporti c.d. “lavoro a progetto” da quando gli stessi sono stati aboliti dall’art. 52 del D.lgs. 81/2015.

Tale figura lavorativa rappresenta da sempre una sorta di categoria “intermedia” fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Come definito dallo stesso Inps, rientrano in tale categoria con il conseguente obbligo di iscrizione tutti i collaboratori aziendali che “lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale”.

In questa gestione l’aliquota applicabile è il 33,72%; l’onere derivante da tale misura è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. Per ottemperare all’obbligo di versamento nella misura poc’anzi menzionata si utilizza il modello F24. Il noto modello di pagamento è versato da parte del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso al collaboratore.

### **I VENDITORI PORTA A PORTA**

In riferimento a tale tipologia di prestazione, il D.lgs. 114/98 definisce la stessa “come una forma speciale di vendita al dettaglio, che si realizza con la raccolta di ordini di acquisto presso il domicilio del compratore”.

È importante specificare che per questi lavoratori, almeno in prima battuta, l’iscrizione alla gestione separata non risulta essere obbligatoria. L’obbligo di iscrizione alla gestione scatta infatti nel momento in cui, nel corso dell’esercizio “solare” (1/1 – 31/12), viene

superata la soglia di compensi percepiti pari ad euro 6.410,26. Tale soglia opera indipendentemente sia nel caso il superamento venga ad opera di un solo committente, sia nel caso in cui la somma di più rapporti porti al superamento di tale soglia.

Anche in questa circostanza, come per i collaboratori “co.co.co.”, l’aliquota applicabile, divisa in 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, risulta essere pari al 33,72%. Analogamente a quanto previsto per i “co.co.co.”, le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di versamento sono le medesime (modello F24 da versare entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso al venditore porta a porta).

### **I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

Questa ulteriore forma di collaborazione “atipica” ha visto sancire l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03. Tale norma ha disposto infatti l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di tutti i lavoratori autonomi occasionali con redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Per cogliere la distinzione tra questa categoria e quella dei lavoratori “parasubordinati” l’Inps sottolinea come “rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

- *la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;*
- *la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;*
- *il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.”*

Nell’inquadrare dunque se il rapporto rientra nell’una o nell’altra categoria risulta essere fondamentale capire se le mansioni assegnate vengono svolte in totale autonomia e senza nessuna forma di controllo o meno.

Anche in questo caso l’aliquota applicata, la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità ed i termini di versamento risultano analoghe a quelle sopra esposte in riferimento ai lavoratori co.co.co. ed ai venditori porta a porta.

## **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO**

Tale gestione, non più alimentata da nuovi accessi, regola di fatto tutti quei contratti stipulati anteriormente al D.lgs. 81/2015 e tutt'ora in essere.

Dopo l'entrata in vigore di tale Decreto infatti, come indicato dalla stessa Inps, "a partire da gennaio 2016 sono superati i contratti di lavoro di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e, pertanto, viene meno anche la relativa assicurazione previdenziale".

Fermo restante tale disposizione, in ogni caso non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione che pongono in essere la loro prestazione in una delle seguenti tre forme:

- apportando esclusivamente capitale (beni o denaro) oppure apportando sia capitale che lavoro il cui reddito è comunque qualificabile come reddito di capitale;
- apportando esclusivamente lavoro ma avendo contemporaneamente, per il tipo di lavoro apportato, l'obbligo di iscrizione ad un Albo professionale;
- apportando il proprio lavoro in qualità di "imprenditori", per il quale compenso concorre alla formazione del reddito di impresa che gli stessi rappresentano durante l'apporto del lavoro stesso.

Anche in questa gestione, come specificato dall'Ente Previdenziale stesso, "agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole di iscrizione, contribuzione, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.

Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all'associato dell'acconto o dell'eventuale conguaglio durante la determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa".

L'unica differenza, di assoluto rilievo, sta nella ripartizione dell'onere contributivo tra le parti definito dalla stessa Inps come segue: "nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato".

## **I SOCI AMMINISTRATORI DI S.R.L. COMMERCIALI**

Per i soggetti rientranti in questa categoria è di fondamentale importanza stabilirne i requisiti anche perché chi ricade in questa gestione ricade generalmente anche nella relativa gestione IVS commercianti di cui parleremo più avanti. La particolarità di questa



situazione apre il tema, più volte dibattuto, della “doppia imposizione” in quanto il soggetto socio amministratore si troverebbe a dover versare sia i contributi fissi alla gestione commerciale di appartenenza (Gestione artigiani o commercianti) oltre al versamento, unitamente all’azienda, dei contributi alla gestione separata per il compenso percepito in qualità di amministratore.

È chiaro che nel caso in cui l’amministratore, per la propria attività intesa come “attività svolta in termini di amministrazione e rappresentanza della società”, non percepisca alcun compenso, non sarà tenuto all’iscrizione alla gestione separata ma solo a quella dei “commercianti” o “artigiani” qualora ovviamente lo stesso si qualificasse come socio “lavorante” e non semplicemente come socio di “capitale”.

Fatta dunque questa doverosa premessa, l’obbligo di iscrizione scatta sostanzialmente se il socio:

- partecipa all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- percepisce un apposito compenso, erogato dietro emissione di un regolare cedolino paga, per l’attività di amministratore.

Al verificarsi di entrambe le circostanze scatterà dunque quella che è conosciuta ai più come “doppia iscrizione” sia alla gestione IVS commercianti/artigiani per il lavoro prestato in qualità di “socio lavorante” sia alla gestione separata per il compenso percepito in qualità di amministratore.

A scanso di qualsiasi dubbio in merito alla legittimità di tale doppia iscrizione sono intervenute diverse sentenze tra cui, ad esempio, è menzionabile la sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012 ad opera della Corte Costituzionale.

Da notare comunque come alcune più recenti sentenze emesse dalla Corte d’Appello di Milano (sentenze 5 del 6 ottobre 2015 numeri 766 e 677) abbiano sottolineato che l’onere probatorio relativo alla doppia iscrizione (e quindi il relativo onere probatorio circa la “doppia natura” del socio), sia sempre e comunque in carico all’Inps.

Si sottolinea infine che, anche in questa gestione, aliquota, ripartizione dell’onere contributivo, modalità e termini di versamento risultano analoghi a quelli delle gestioni sopra commentate in riferimento ai lavoratori co.co.co. ed ai venditori porta a porta. Pacifico è che le modalità appena ricordate operano solo limitatamente ai versamenti alla gestione separata; termini, oneri e modalità di versamento della quota dovuta alla gestione IVS commercianti o artigiani verranno trattati nelle prossime pagine.

## I LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA

Quest'ultima categoria, in realtà quella di maggior prevalenza e rilevanza all'interno della gestione separata, ha visto "nascere" l'obbligo di iscrizione con l'articolo 2 comma 26 della Legge 335/95 che ha per l'appunto previsto l'iscrizione in tale gestione dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell'art. 53, c. 1 del TUIR.

A tal riferimento, prima di addentrarci nella disamina di tale categoria, è fondamentale far presente come in tale gestione non sono ricompresi tutti i lavoratori operanti in categorie professionali dotati di una cassa privata la cui iscrizione prevale sulla gestione separata Inps.

A titolo esemplificativo e non esaustivo Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Periti Informatici, Geometri, Architetti, Ingegneri fanno parte di quelle categorie per cui non è previsto l'obbligo di iscrizione in tale gestione.

Più in generale i soggetti tenuti all'iscrizione in questa gestione sono perlopiù professionisti senza alcuna cassa "privata" di appartenenza, quali ad esempio Consulenti informatici, Consulenti aziendali, Tributaristi, altri soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di norme e tributi.

Come sempre è la stessa Inps, a scanso di qualunque equivoco, ad identificare alcuni dei requisiti tipici che fanno scattare l'obbligo di iscrizione come ad esempio:

*"1. **contenuto artistico o professionale dell'attività di lavoro autonomo**, secondo la definizione data dal TUIR;*

*2. **autonomia del lavoro**: l'attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l'esecuzione;*

*3. **abitualità e professionalità del lavoro**: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;*

*4. **natura non di impresa**: l'attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore "lavoro" sul capitale, mentre nell'attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore "organizzazione" delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d'impresa). Viceversa sono*

*sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;*

**5. esercizio in forma associata**, *mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico."*

A differenza di tutte le categorie sopra elencate, ove la base imponibile del contributo è spesso identificata a "tavolino" al momento dell'erogazione del compenso con il pressoché immediato versamento dell'onere contributivo, per coloro che sono iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti cambiano modalità di calcolo e termini di versamento della quota contributiva.

Le sostanziali differenze si rilevano innanzitutto sulla "base imponibile" per il calcolo del contributo da versare che scaturisce direttamente dai quadri annuali di reddito della loro attività: il quadro RE (per redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, il quadro RH (per i redditi di partecipazione) o infine nel quadro LM (in caso di contribuenti in regime forfettario o nel regime dei contribuenti minimi).

Il contributo da versare è frutto dell'applicazione alla base imponibile delle aliquote vigenti che, per l'anno 2021, è fissata nel 25,98%.

A differenza inoltre delle altre categorie il contributo è interamente a carico del professionista che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. Come espressamente indicato dall'Inps, *"l'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluenza ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo."*

Tra l'altro, tale quota di contributo (il 4% addebitato al cliente), non avendo in ogni caso un obbligo distinto di versamento all'Inps (anche qualora il professionista rilevasse una perdita a fine esercizio), è considerato ai fini fiscali un "ricavo" e, pertanto, soggetto in fase di addebito in fattura al cliente per i regimi "ordinari", sia all'applicazione dell'Iva che all'assoggettamento alla ritenuta d'acconto.

Infine, ma non certo di minor importanza, sono i termini di versamento che, come considera lo stesso Istituto Previdenziale essendo *"rapportato al reddito conseguito*

*nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.*

*Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:*

- **16 giugno** per il versamento del **saldo** dell'anno precedente e del **primo acconto** dell'anno in corso, pari al 50% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
- **30 novembre** per il versamento del **secondo acconto**, di importo pari al primo.”

Passiamo ora, dopo aver ampiamente approfondito la gestione separata, al commento della circolare Inps n. 17 del 9/2/2021 che regola le aliquote e i termini di versamento delle rate per tutti coloro che risultano doversi iscrivere alla gestione artigiani o commercianti. Tali gestioni, come approfondiremo più avanti, risultano essere assimilate per taluni adempimenti (uno su tutti le scadenze di versamento che sono analoghe), ma sono da intendersi, a tutti gli effetti due gestioni a sé stanti.

Da ultimo si ricorda che il contributo alla gestione separata ha un massimale di reddito su cui calcolare i contributi che ammonta ad euro 103.055.

Non esiste, al contrario, un minimale su cui calcolare i contributi, ma, dobbiamo rammentare, che qualora i contributi versati non corrispondessero ad un minimale di euro 15.953, non vi sarebbe copertura previdenziale di 12 mensilità ma di un numero proporzionalmente inferiore.

## **LA GESTIONE IVS ARTIGIANI**

*“L'iscrizione alla Gestione Artigiani è rivolta all'imprenditore artigiano, individuato in colui che svolge un'attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, a esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (legge 4 luglio 1959, n. 463; legge 8 agosto 1985, n. 443; legge 20 maggio 1997, n.133; legge 5 marzo 2001, n. 57).”*

Con tale assunto, la stessa Inps delimita subito il perimetro delle attività annoverabili come “artigiane”, posto che per iscriversi in tale gestione si presuppone che vi sia una

prevalenza di tutto rispetto dell'attività di tipo "manuale" all'interno della ditta. Nella quasi totalità dei casi, tra l'altro, l'Inps perviene alla conclusione dell'iscrivibilità in tale gestione anche attraverso lo scambio di informazioni con la Camera di Commercio locale, ove il soggetto artigiano non solo è obbligato ad iscriversi, ma deve per l'appunto iscriversi nell'apposito albo "artigiani" presente in ogni Camera di Commercio. Va da sé che a quel punto, se vogliamo anche un po' per "natura", l'artigiano iscritto come tale in Camera di Commercio sarà di conseguenza iscritto nella correlata gestione previdenziale da parte dell'Inps.

### **LA GESTIONE IVS COMMERCianti**

A riguardo della gestione commercianti, analogamente a quanto previsto per la gestione artigiani, è sempre l'Inps ad indicare il requisito determinante per l'iscrizione in tale gestione definendo l'imprenditore commerciale quale *"il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia."*

Ci sono tuttavia alcune categorie che, seppur la norma definisca come "professionisti", confluiscono nella gestione commercianti in forza di norme ed accordi particolari attualmente vigenti.

Tali particolari categorie sono quelle dei:

- bagnini
- ostetriche
- affittacamere
- operatori e guide turistiche.

Per queste quattro categorie, come accennavamo, vi sono delle specifiche condizioni, previste da ciascun settore, che impongono l'iscrizione di tali figure alla gestione commercianti anche se non vi è una perfetta "collimazione" tra la gestione previdenziale e la tipologia di lavoro svolta dalla figura stessa.

Per citarne una, a titolo di esempio, le ostetriche sono tenute all'iscrizione alla gestione commercianti in base alla circolare Inps del 10 ottobre 2013, emessa in risposta ad

espresse richieste da parte dell'ordine di appartenenza. In tale circolare l'Istituto di Previdenza conferma la figura dell'ostetrica quale libero professionista iscrivibile alla cassa dei commercianti come prevede la Legge speciale n. 249 del 7 agosto 1990 che ha escluso espressamente le ostetriche dalla Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 della gestione separata.

Fatta questa doverosa premessa e distinzione tra le caratteristiche che definiscono l'accesso all'una o all'altra gestione, andiamo di seguito ad affrontare tutte quelle "disposizioni comuni" che regolano tali gestioni, dalle aliquote contributive ai termini e modalità di versamento passando per le maggiorazioni o le riduzioni e terminando poi per affrontare la particolare riduzione contributiva prevista per chi opera nel regime dei "forfettari".

#### **LE DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE GESTIONI – ALIQUOTE E SCADENZE**

Indipendente dalla gestione di appartenenza, i contributi vengono stabiliti ogni anno in una misura "fissa" ed in una misura "variabile". In riferimento al versamento della misura "fissa", che riguarda indistintamente tutti gli iscritti alla gestione, tale adempimento deve essere ottemperato, rigorosamente a mezzo F24, alle scadenze del 16 Maggio, 20 Agosto, 16 Novembre e 16 Febbraio. In tale "calendario" lo scrivente ha posto volutamente la scadenza del 16 Febbraio in "coda" in quanto le quattro rate fisse operano a cavallo d'anno. Supponendo di dover versare i contributi fissi per l'anno 2021, le scadenze sarebbero infatti 16 Maggio 2021, 20 Agosto 2021, 16 Novembre 2021 e 16 Febbraio 2022.

Fermo restando quanto appena espresso in termini di scadenze, la circolare Inps 17/2021 fissa le aliquote contributive per il 2021 nelle seguenti misure:

- 24% per i titolari ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 22,35% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni

Oltre a tali aliquote fisse ci sono delle ulteriori aggiunte pari a:

- 0,62 euro mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
- incremento dello 0,9% **per la sola gestione commercianti** a copertura dell'indennizzo previsto nel caso di cessazione dell'attività. Per la gestione commercianti l'aliquota viene dunque fissata nella misura del 24,09%.

La circolare stabilisce inoltre una riduzione del 50% dei contributi dovuti in favore dei soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati.

Le percentuali sopra fissate si applicano a copertura del cosiddetto “reddito minimo” di cui la circolare in commento fa espressa menzione stabilendo che l'importo base è di euro 15.953 *“al quale ancorare il versamento dei contributi previdenziali, comunque dovuto, da valere anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo)”*.

In altre parole, vuol dire che tali contributi, calcolati nella misura del 24% nel caso degli artigiani e del 24,09% nel caso dei commercianti, devono obbligatoriamente essere versanti ancorché il reddito di fine anno sia comunque al di sotto dell'importo di euro 15.953 o addirittura negativo.

Nell'immagine sottostante si riporta uno stralcio della circolare 17/2021 che fissa dunque, in definitiva, l'importo della contribuzione minima per l'anno 2021:

<b>Soggetti</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore a 21 anni	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni	€ 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)

A margine di ciò è importante cogliere la distinzione che l'Inps opera parlando non solo di “titolari” ma anche di “coadiutori”. Tale espressa menzione si rende necessaria in quanto, ad esempio, l'attività della ditta individuale (sia essa artigiana che commerciante) può essere interessata dall'istituto dell'impresa familiare per cui anche i collaboratori sono chiamati al versamento, così come per i titolari, dei contributi nella misura fissa.

Attenzione dunque perché, qualora avessimo ad esempio una ditta artigiana con una annessa impresa familiare costituita tra moglie e marito, i modelli F24 che l'Inps andrebbe ad emettere per ciascuna rata sarebbero di importo esattamente doppio in quanto, in concreto, l'assicurato alla gestione risulterebbe essere sia il titolare della ditta individuale che il collaboratore familiare.

Venendo poi alla parte “variabile” del contributo, lo stesso trova applicazione qualora il reddito dell'esercizio sia superiore ad euro 15.953. In tale circostanza infatti, unitamente alle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti delle imposte, l'obbligato



dovrebbe ottemperare anche al versamento dei saldi e degli acconti dei contributi previdenziali sul maggior reddito emerso in base alle fasce ed alle aliquote riportate nella sottostante tabella:

Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 47.378	24%	24,09%	22,35%	22,44%
da € 47.378 a 78.965 oppure da 47.380 a 103.055 *	25%	25,09%	23,35%	23,44%
(*) per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti alla gestione IVS dal 1996				
L'importo di € 78.965 o 103.055, corrispondono al massimale su cui sono dovuti i contributi Inps				

#### LE DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE GESTIONI – IL REGIME FORFETTARIO

n'interessante eccezione al versamento in misura "piena" commentato nelle precedenti pagine, è rappresentata dal regime forfettario per cui è possibile chiedere una riduzione del 35% della contribuzione fissa minima obbligatoria.

In altre parole, il contribuente che ha i requisiti per operare nel regime agevolato dei contribuenti forfettari può automaticamente beneficiare, dietro apposita comunicazione da presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio, della riduzione del 35% della contribuzione fissa. Tra l'altro, tale opzione viene "prorogata" in automatico di anno in anno da parte dell'Istituto di Previdenza, salvo diversa indicazione del contribuente e salvo fuoriuscita dal regime di vantaggio.

Attenzione, però, come sempre al rovescio della medaglia in quanto il minor importo versato comporta un minor accredito di contributi "figurativi" in termini pensionistici.



## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Nell'avviarci alla conclusione di questo approfondimento è importante ricordare che, riguardo i contributi fissi che devono versare sia artigiani che commercianti, è la stessa Inps, nell'area previdenziale accessibile da contribuenti e intermediari, a mettere a disposizione i modelli F24 alle singole scadenze con i relativi importi.

A proposito di scadenze di versamento si ricorda che il tardivo versamento dei contributi non è ravvedibile autonomamente, quindi in questo caso, sarà poi lo stesso Istituto di Previdenza, con apposito avviso bonario, a comunicare il conteggio di sanzioni ed interessi dovuti sul tardivo, parziale o del tutto mancato versamento.

# L'Approfondimento – 3

## Decreto Sostegni: tutte le novità

---

di Giuseppe Cannatà

### PREMESSA

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 è stato emanato il Decreto Legge n. 41/2021 – c.d. Decreto Sostegni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021, contenente misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza da COVID-19.

Il Decreto ora in esame introduce misure a sostegno delle realtà economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in corso, nonché proroghe ulteriori alle previsioni già contenute in precedenti Decreti emanati d'urgenza sempre connessi alla pandemia.

Le principali novità apportate dal Decreto Sostegni che andremo ad esaminare con questo approfondimento sono:

- Proroga dell'entrata in vigore della dichiarazione IVA precompilata;
- Contributo per imprese facenti parte dei comprensori sciistici;
- Esonero contributivo per professionisti;
- Proroga della sospensione delle attività dell'Agenzia Entrate e Riscossione;
- Proroga dei versamenti esattoriali sospesi relativi a rateazioni, istanze di definizione agevolata (rottamazione) e di saldo e stralcio;
- Definizione agevolata di avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità;
- Ripresa del controllo versamenti e notifica delle comunicazioni di irregolarità;
- Rinvio delle segnalazioni di allerta per il Codice Crisi d'Impresa da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Nuove indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sportivi.

Analizzeremo, inoltre, tutte le altre novità contenute nelle varie norme di interesse ed entrate in vigore dal 23 marzo 2021 e contenute in via residuale nei vari articoli oggetto di approfondimento.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- ✓ Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), ed in particolare articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 19, 30, 42;
- ✓ Relazione Tecnica e Relazione Informativa del Decreto Sostegni.

**1. ARTICOLO 1 – “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA”**

L'articolo 1 del Decreto Sostegni introduce in primis il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto, come già ampiamente analizzato nel precedente approfondimento, in favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa arte o professione o che producono reddito agrario.

Oltre a tale prima previsione, però, aggiunge nei commi successivi ulteriori novità che analizziamo nei punti seguenti.

**1.1 PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA**

L'ulteriore novità introdotta dal comma 10 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni, come richiamata nel titolo dell'articolo stesso, è la proroga dei termini per la precompilata IVA.

Ricordiamo che l'avvio della sperimentazione dei registri precompilati IVA era previsto per la fine di marzo 2021, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe messo a disposizione le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni periodiche per le operazioni compiute dal 01 gennaio 2021, mentre per la dichiarazione IVA precompilata l'Agenzia avrebbe messo a disposizione la dichiarazione per le operazioni compiute a partire dal 01 gennaio 2021.

Viste le difficoltà riscontrate da tutti gli intermediari e dagli operatori in virtù della persistente crisi pandemica, pertanto, è stato ritenuto opportuno posticipare i termini di queste attività.

Le nuove scadenze introdotte dal Decreto Sostegno quindi saranno le seguenti:

- messa a disposizione delle bozze dei registri IVA precompilati e delle comunicazioni periodiche per le operazioni compiute a partire dal 01 luglio 2021, quindi i dati che confluiranno nelle Liquidazioni Periodiche da inviarsi il prossimo 30 novembre 2021;

- messa a disposizione delle bozze della Dichiarazione IVA annuale a partire dalle operazioni compiute dal 01 gennaio 2022, quindi i dati che confluiranno nella Dichiarazione IVA 2023.

Si ricorda che i contribuenti avranno la facoltà di poter controllare i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ed accettare, se corretti, i dati contenuti ovvero integrarli entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del trimestre (le previsioni ora prorogate erano di poter visualizzare dal 01 aprile 2021 i dati registrati per le operazioni compiute dal 01 gennaio e poterli accettare o modificare entro il 30 aprile 2021).

### ***1.2 ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 1 COMMI 14-BIS E 14-TER DEL D.L. 137/2020***

Il comma 11 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni abroga le previsioni contenute nell'articolo 1 commi 14-bis e 14-ter del Decreto Ristori (137/2020), ovvero l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore di operatori economici con sede nei centri commerciali nonché in favore degli operatori esercenti attività di produzione industriale del comparto alimentare e bevande. Per tale erogazione a fondo perduto non erano ancora stati emessi i provvedimenti attuativi e, comunque, avrebbero avuto un impatto stimato di circa 280 milioni di Euro che possono essere redistribuiti in altre attività di sostegno all'economia.

### ***1.3 RIDUZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 59 D.L. 104/2020***

Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni interviene per circoscrivere la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del D.L. 104/2020, ovvero per gli operatori economici con sede in comuni ove sono situati santuari religiosi.

La previsione contenuta nell'articolo 59 del Decreto Agosto, infatti, prevedeva un contributo a tutti gli operatori con sede in tali comuni, ma a seguito dei rilievi statistici messi a disposizione dai comuni interessati, si sono registrate presenze turistiche che non giustificerebbero l'erogazione di tali contributi a fondo perduto.

L'intervento del Decreto Sostegni, pertanto, stabilisce che per poter beneficiare di tale erogazione i soggetti interessati debbano avere sede in comuni dove sono situati santuari religiosi ma che abbiano una popolazione residente di massimo 10.000 persone.

## **2. ARTICOLO 2 – “MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA APPARTENENTI A COMPRENSORI SCIISTICI”**

Alla luce delle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico di chiusura per tutto il settore turistico relativo ai comprensori sciistici che, ricordiamo, è stato emanato poco più di 24 ore prima dall'apertura prevista per il 15 febbraio u.s., interviene l'articolo 2 del Decreto Sostegni per supportare il grave danno subito dagli operatori economici che avevano adeguato le proprie attività per poter riaprire alla data prevista ma che poi si è tradotto in un nulla di fatto.

Ai sensi dell'articolo 2, quindi, è prevista l'istituzione di un apposito fondo con dotazione di 700 milioni di Euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi a fondo perduto agli operatori del turismo invernale danneggiati.

Il fondo sarà ripartito tra le Regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto di Ministero del Turismo, di concerto con il MEF.

Gli Enti interessati, nei 30 giorni successivi all'emanazione e pubblicazione del Decreto, procederanno ad assegnare le risorse ripartite con appositi decreti locali, con le seguenti proporzioni:

- Almeno il 70% in favore dei comuni e delle regioni in ragione di titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
- La parte rimanente per la distribuzione proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita beni e servizi al pubblico, inclusi impianti di risalita, e dei maestri e scuole di sci iscritti negli appositi albi professionali al febbraio 2021 o per la stagione 2020/2021 o, ancora, che siano stati licenziati o abbiano cessato l'attività al 14 febbraio 2021.

Tali contributi, come consuetudine, non concorreranno ai fini dell'IRPEF e dell'IRES nonché ai fini IRAP.

Va, infine, precisato che il contributo in favore di maestri di sci non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport previsto all'articolo 10 del Decreto Sostegni.

### **3. ARTICOLO 3 – “FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI”**

L'articolo 3 del Decreto Sostegni interviene in favore di lavoratori autonomi e professionisti, integrando le previsioni dell'articolo 1 commi da 20 a 22 della Legge 178/2020 – Finanziaria anno 2021-.

La finanziaria 2021, infatti, prevede l'istituzione di un fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che consente l'esonero parziale dal pagamento dovuto da:

- lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle Gestioni Previdenziali INPS;
- professionisti iscritti ad enti di diritto privato per la previdenza sociale di cui al D.Lgs. 509/94 (casse professionali) e del D.Lgs. 103/96 (casse inerprofessionali).

Tale esonero riguarda autonomi e professionisti che abbiano dichiarato, per l'anno di imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro e che abbiano subito una riduzione di fatturato nell'anno 2020 pari ad almeno il 33% rispetto all'anno precedente.

Il Decreto Sostegni prevede l'ampliamento del fondo in esame con una dotazione ulteriore di 1.500 milioni di Euro.

Le disposizioni, però, saranno subordinate all'autorizzazione della Commissione UE vista l'introduzione del nuovo comma 22-bis alla Legge Finanziaria 2021, e comunque nel rispetto della compatibilità con il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

### **4. ARTICOLO 4 – “PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO CARICHI”**

L'articolo 4 del Decreto sostegni, oggetto di forti discussioni e cambiamenti fino a poche ore prima dall'ufficializzazione, dispone due importanti interventi riguardanti le cartelle esattoriali e le attività dell'agente per la riscossione.

#### **4.1 PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il primo intervento dispone un'ulteriore proroga della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione dal 28 febbraio 2021, data stabilita dall'articolo 68 del D.L. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia – e dai successivi decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica, fino al 30 aprile 2021.

Tale proroga riguarda la notifica di nuove cartelle esattoriali, nonché i pagamenti relative alle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS e quanto altro di competenza dell'Agente per la Riscossione.

L'attività di riscossione riprenderà, salvo ulteriori proroghe, dal 01 maggio 2021 con le consuete modalità.

#### ***4.2 PROROGA SOSPENSIONE PAGAMENTI RELATIVI A ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO***

Il secondo intervento dell'articolo 4 in esame riguarda la ripresa dei pagamenti relativi a definizioni agevolate di pagamento dei ruoli a seguito di istanza per Rottamazione-ter – articolo 3 comma 14-bis della Legge 145/2018 - e Saldo e Stralcio – articolo 1 comma 198 della Legge 145/2018 - scaduti nell'anno 2020 ed in scadenza nell'anno 2021.

In particolare, le rate scadute nell'anno 2020 nei mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre potranno essere pagate entro il 31 luglio 2021 in unica soluzione, mentre le rate in scadenza nei mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 in unica soluzione.

L'inefficacia delle definizioni per il mancato e tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produrrà nei casi di tardività non superiore a 5 giorni rispetto al termine ora fissato, pertanto i pagamenti saranno regolari se effettuati entro il 06 agosto 2021 per le rate scadute nel 2020, ed entro il 07 dicembre 2021 per quelle in scadenza nell'anno 2021.

#### ***4.3 ANNULLAMENTO DEI CARICHI ERARIALI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 5.000 EURO***

Il terzo intervento dell'articolo 4 concerne l'annullamento automatico dei carichi erariali di importo residuo fino a 5.000 Euro relativi a cartelle affidate all'Agente per la Riscossione dal 01 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010.

L'annullamento riguarda, appunto, i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia Entrate e Riscossione nel periodo indicato, anche se ricompresi nelle rateazioni o nelle definizioni agevolate o nel saldo e stralcio.

I debiti annullati riguardano però solo i soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno dichiarato un reddito imponibile di massimo 30.000 Euro.

Seguirà un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi in linea teorica entro il 21 giugno 2021) con cui si stabiliranno le modalità e le date di annullamento dei debiti.

Fino all'emissione del Decreto del MEF, sono sospese tutte le riscossioni dei carichi di importo fino a 5.000 Euro comprensivi di capitale interessi e sanzioni, e sono sospesi i termini di prescrizione.

Saranno rimborsati gli oneri eventualmente già pagati relativi alle spese di notifica delle cartelle esattoriali annullate con apposita autorizzazione del MEF. Il rimborso sarà effettuato in due rate, la prima entro il 31 dicembre 2021 e la seconda entro il 30 giugno 2022. Non saranno oggetto di rimborso, invece, le somme relative a capitale, interessi e sanzioni eventualmente pagate.

## **5. ARTICOLO 5 – “ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19”**

Per sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, l'articolo 5 prevede una serie di interventi volti ad agevolare e razionalizzare le operazioni di riscossione esercitate dall'Agenzia delle Entrate.

### **5.1 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ**

I commi da 1 a 7 dell'articolo 5 prevedono la possibilità di agevolazione del pagamento di somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73 (per le imposte sui redditi) e dell'articolo 54-bis del DPR 633/72 (per l'IVA), relative al periodo d'imposta 2017 elaborate dall'Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2020 nonché per quelle relative al periodo di imposta 2018 elaborate entro il 31/12/2021 ma non ancora inviate per effetto della sospensione data dall'articolo 157 del Decreto Rilancio.

La definizione agevolata in questione è riservata ai soggetti titolari di Partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che hanno subito una diminuzione superiore al 30% del volume d'affari nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019,



come risultante dalla dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2020 (esempio contribuenti minimi/forfettari o soggetti esentati quali i medici) farà fede l'importo dei ricavi e compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.

La definizione agevolata consisterà nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste nelle comunicazioni di irregolarità.

L'Agenzia delle Entrate individuerà la platea dei soggetti beneficiari ed invierà tramite PEC o Raccomandata con Avviso di Ricevimento le comunicazioni ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, unitamente alla proposta di definizione agevolata con indicazione dell'importo ridotto.

Se il soggetto intende aderire alla definizione proposta dall'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare il pagamento di imposte, interessi, contributi previdenziali, escludendo sanzioni e somme aggiuntive, anche tramite rateazione fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 5.000 Euro oppure fino a 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 Euro.

Per perfezionare la definizione agevolata degli avvisi bonari sarà necessario il pagamento completo alle scadenze prefissate delle somme dovute. In caso di mancato pagamento, in tutto od in parte, l'agevolazione perderà ogni effetto e si applicheranno le ordinarie disposizioni su sanzioni e riscossione.

### ***5.2 PROROGA DELLA SCADENZA DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO***

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate dalla definizione agevolata, in deroga allo Statuto del Contribuente, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), del DPR 602/1973 ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

### ***5.3 RIPRESA DEL CONTROLLO SUI VERSAMENTI IVA***

Il comma 10 dell'articolo 5 prevede che le comunicazioni relative ai controlli di coerenza sui versamenti IVA rispetto alle Liquidazioni Periodiche inviate, effettuate ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72, che ricordiamo sono sospese per effetto dell'articolo 157 del Decreto 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio -, riprenderanno a partire dai dati relativi al terzo trimestre 2020.

Arriveranno, quindi, a partire dai dati del terzo trimestre 2020 gli avvisi di incoerenza versamenti ed in caso di mancato pagamento del dovuto i successivi Avvisi emessi ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72 con possibilità di pagamento rateale.

#### **5.4 PROROGHE COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI E NOTIFICA ATTI**

Il comma 12 dell'articolo 5 prevede ulteriori proroghe su previsioni contenute nei decreti emessi dall'inizio della crisi pandemica.

Le previsioni elencate, in particolare, sono le seguenti:

- punto a): la non applicabilità della compensazione tra debiti d'imposta iscritti a ruolo esattoriale e crediti d'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 28-ter del DPR 602/73, ad oggi sospese fino al 31 dicembre 2020 in virtù dell'articolo 145 del Decreto 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio -, è prorogata fino al 30 aprile 2021;
- punto b): la sospensione della notifica di atti per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione di licenze/autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ad albi ed ordini professionali, sospesa ai sensi dell'articolo 151 del Decreto 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio – è prorogata dal 31 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2022.

#### **5.5 SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE DA AGENZIA ENTRATE PER CODICE CRISI D'IMPRESA**

Al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni che potrebbero includere soggetti potenzialmente beneficiari di sostegni pubblici, le segnalazioni di allerta effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dall'articolo 15 comma 7 del D.Lgs. 14/2019 - Nuovo Codice della Crisi d'Impresa – sono state oggetto di modifica con il D.Lgs. 147/2020.

Tale modifica prevede che le comunicazioni di segnalazione inviate obbligatoriamente dall'Agenzia delle Entrate al contribuente in caso di superamento della soglia rilevante per l'esposizione debitoria relativa ad IVA non versata, nonché della segnalazione obbligatoria all'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) saranno effettuate a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre del 2023, secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa.

A tal riguardo è utile ricordare che la soglia rilevante per l'esposizione debitoria IVA non deve essere inferiore a 100.000, 500.000 e 1.000.000 di Euro rispettivamente per

un'impresa con volume d'affari, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, fino a 1.000.000, 10.000.000 e oltre 10.000.000 di euro, e come risultante dalle liquidazioni periodiche inviate.

Inoltre, la segnalazione all'OCRI dovrà essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta per il superamento della soglia rilevante, il contribuente non esegua l'estinzione del debito o presenti un'istanza di composizione assistita della crisi.

#### **5.6 PROROGA DELLA WEB TAX**

L'applicazione dell'imposta sui servizi digitali, modificate dall'articolo 1 comma 42 della Legge Finanziaria 2019, è prorogata come segue:

- entro il 16 maggio 2021 (anziché 16 marzo 2021) dovrà essere effettuato il versamento dell'ammontare dell'imposta sui servizi digitali dovuto nell'anno 2020 relativo all'anno 2019;
- entro il 30 giugno 2021 (anziché 30 aprile 2021) dovrà essere presentata la relativa dichiarazione delle operazioni compiute nell'anno 2019 dai soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni di Euro, di cui per servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di Euro;
- entro 16 maggio 2021 dovrà essere effettuato il versamento dell'ammontare dell'imposta sui servizi digitali dovuto per l'anno 2020;
- entro il 30 giugno 2021 dovrà essere presentata la relativa dichiarazione delle operazioni compiute nell'anno 2020 dai soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi complessivi almeno pari a 750 milioni di Euro, di cui per servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di Euro.

Va evidenziato che entro il 30 giugno 2021 dovranno essere presentate le dichiarazioni sia per le operazioni compiute nel 2019 che per quelle compiute nel 2020.

#### **5.7 PROROGA TERMINE CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE**

Un'ulteriore proroga contenuta nell'articolo 5 concerne il termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite all'anno di imposta 2019, previsto dall'articolo 3 comma 3 del D.L. 357/1994 per la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici.

La previsione del comma 16 è di considerare tempestiva la conservazione digitale effettuata al massimo entro il 10 giugno 2021, quindi con un ritardo di 3 mesi rispetto al termine previsto per il 10 marzo 2021.

#### **5.8 CONFERMA DELLA PROROGA CU E NUOVO TERMINE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE**

I commi da 19 a 22 dell'articolo 5 del Decreto Sostegni prevedono le seguenti proroghe già annunciate dal MEF con comunicato stampa:

- conferma della proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche e per la consegna ai percettori (dipendenti, autonomi, agenti e rappresentanti e titolari di redditi diversi e da locazioni brevi), nonché della consegna delle Certificazioni Utili e Proventi Equiparati (CUPE);
- conferma della proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 per la trasmissione telematica dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata - quindi dati inerenti a assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri, spese asili nido, spese condominiali ecc. –
- proroga dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

#### **6. ARTICOLO 6 – “RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DELLA TARIFFA SPECIALE DEL CANONE RAI”**

L'articolo 6 del Decreto Sostegno prevede, per i mesi di aprile maggio e giugno 2021, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione - diverse dall'uso domestico – relative a trasporto e gestione contatore e oneri generali di sistema.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rideterminerà le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema da applicare tra il 01 aprile e il 30 giugno 2021.

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive e per le attività di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone speciale RAI sarà ridotto del 30%.

**7. ARTICOLO 10 – “INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT”**

L'articolo 10 del Decreto Sostegni prevede una nuova erogazione *una tantum* in favore di soggetti già beneficiari delle indennità previste dagli articoli 15 comma 1 e 15-bis del Decreto Ristori, ovvero lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

**7.1 INDENNITÀ PER LAVORATORI DEL TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI**

L'indennità ora riconosciuta ammonta ad Euro 2.400, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni previste dalla norma ed in particolare spetta:

- ai lavoratori dipendenti stagionali;
- ai lavoratori dipendenti in somministrazione lavoro presso imprese del settore turistico e termale che abbiano visto cessare il rapporto di lavoro tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, oppure che abbiano svolto attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, e che non siano titolari di redditi da pensione o redditi di lavoro dipendente o di Naspi al 23 marzo 2021.

La medesima indennità *una tantum* spetta anche ai dipendenti a tempo determinato, purché abbiano avuto uno o più contratti di lavoro nel periodo tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con durata complessiva di almeno 30 giornate, oppure titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti con durata complessiva di almeno 30 giornate, e che non siano titolari di pensione o di redditi da lavoro dipendente.

**7.2 INDENNITÀ PER LAVORATORI SETTORI DIVERSI**

Per i lavoratori occupati in settori diversi dal turistico e dal termale spetta l'indennità *una tantum* di 2.400 Euro.

Per fruire delle indennità i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione di quelli previsti all'articolo 13 del D.Lgs. 81/2015 (lavoro intermittente), ovvero titolari di pensione.

Le categorie di lavoratori interessati sono:

- dipendenti stagionali e dipendenti in somministrazione che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, con una prestazione lavorativa di almeno 30 giornate;
- dipendenti intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015 – c.d. Jobs Act – che abbiano svolto almeno 30 giorni di prestazione lavorativa tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
- autonomi privi di partita IVA non iscritti a forme previdenziali obbligatorie (lavoratori occasionali), che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del Codice Civile nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e che non abbiano un contratto in essere al 24 marzo 2021 e che siano iscritti alla Gestione separata con un accredito di almeno un contributo mensile al 23 marzo 2021;
- incaricati delle vendite a domicilio (venditori porta a porta) che siano titolari di partita IVA con reddito nell'anno 2019 superiore a 5.000 Euro, iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo 2021 e non iscritti in altre gestioni obbligatorie INPS.

### **7.3 LAVORATORI SPORTIVI**

L'indennità una tantum spetta anche ai lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP (comitato paralimpico), le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, che abbiano cessato o ridotto o sospeso l'attività.

L'indennità spetta come segue:

- 3.600 Euro per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi non superiori a 10.000 Euro;
- 2.400 Euro per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi compreso tra 4.000 e 10.000 Euro;
- 1.200 Euro per soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi non superiori a 4.000 Euro.

L'indennità non sarà riconosciuta, come per le precedenti erogazioni, ai percettori di redditi da lavoro autonomo, dipendente, da pensione, reddito di emergenza o di cittadinanza.

L'erogazione sarà effettuata dalla società Sport e Salute e non concorrerà alla formazione di reddito imponibile.

**8. ARTICOLO 13 – “INCREMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI”**

Il fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall'articolo 44 del Decreto Cura Italia al fine di ristorare i professionisti iscritti alle casse previdenziali private verrà incrementato di ulteriori 10 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione.

Tale incremento è dovuto dalle richieste di rimborso delle anticipazioni effettuate dalle casse ai propri iscritti per le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 previste nel Decreto Cura Italia.

**9. ARTICOLO 14 – “INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”**

Le previsioni dell'articolo 14 vanno in aiuto agli enti del terzo settore che, in virtù delle restrizioni e delle condizioni portate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno visto ridurre o sospendere le proprie attività.

Il primo intervento è l'incremento di 100 milioni di Euro del fondo straordinario previsto dall'articolo 13-quaterdecies del Decreto Ristori per far fronte alla crisi ed alla copertura delle spese per i lavoratori dipendenti impegnati nonché per le spese di sostentamento dei volontari che svolgono le proprie attività in favore degli enti.

Il secondo intervento, invece, riguarda l'adeguamento dello statuto ai fini del nuovo codice del terzo settore. Per poter provvedere agli adeguamenti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si prevede una proroga del termine ultimo dal 31 marzo 2021 fino al 31 maggio 2021.

**10. ARTICOLO 19 – “ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA”**

Ad integrazione delle previsioni dell'articolo 16-bis del Decreto Ristori, l'articolo 19 del Decreto Sostegni prevede anche per il mese di gennaio 2021 l'esonero del versamento contributivo previdenziale e assistenziale, escluso i premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro operanti nelle filiere agricole (inclusi i produttori di vino e birra), della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese beneficiarie dell'esonero sono ricapitolate nella tabella dell'allegato 3 al Decreto Ristori, e che riportiamo qui in seguito.

CODICI ATECO	DESCRIZIONE
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

### **11. ARTICOLO 30 – “ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA”**

L'articolo 30 del Decreto Sostegni introduce una serie di proroghe a previsioni introdotte dai precedenti decreti emanati in aiuto alle categorie economiche.



Le proroghe principali e che interessano il settore economico è contenuta nel primo comma che modifica l'articolo 9-ter del Decreto Ristori in aiuto al settore turistico che risulta fortemente danneggiato dalla situazione epidemiologica.

In particolare si prevede:

- Proroga dell'esenzione dal pagamento della TOSAP o della COSAP fino al 30 giugno 2021 per pubblici esercizi titolari di concessioni o autorizzazioni per utilizzo di suolo pubblico;
- Proroga dell'esenzione dal pagamento della TOSAP o della COSAP fino al 30 giugno 2021 per i commercianti ambulanti titolari di concessioni o autorizzazioni per esercizio di commercio su aree pubbliche;
- Esonero dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per il pagamento di:
  - a. Canone unico in sostituzione della COSAP e della TOSAP, nonché dell'imposta comunale sulle pubblicità, diritti di pubbliche affissioni, installazione mezzi pubblicitari e installazioni su strade di pertinenza comunale e provinciale;
  - b. Canone di concessione aree e spazi destinati a mercati anche con strutture attrezzate.

È inoltre prevista la possibilità di presentare fino al 31 dicembre 2021 in via telematica le domande di nuove concessioni o rinnovi delle concessioni per l'occupazione o ampliamento su suolo pubblico in via agevolata, ovvero con mera presentazione delle planimetrie e senza applicazioni dell'imposta di bollo eventualmente dovuta.

## **12. ARTICOLO 42 – “DISPOSIZIONI FINANZIARIE”**

L'ultima analisi concerne quanto previsto al comma 8 dell'articolo 42 del Decreto Sostegni, ovvero l'abrogazione dei commi dal 381 al 384 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2021.

Quanto ora abrogato prevedeva un contributo a fondo perduto in favore dei locatori che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avessero contrattato una riduzione del canone di locazione con il conduttore.

La previsione riguardava esclusivamente gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni ad alta densità abitativa.

L'abrogazione, però, non va ad intaccare il contributo riconosciuto per i contratti di locazione ancora in essere al 29 ottobre 2020.

## L'angolo informatico

### I file XML e la sezione "consultazione FE" dell'Agenzia delle Entrate

di Daniele Ziantoni

Nell'articolo precedente si è parlato delle modalità in cui importare i file XML all'interno del proprio programma di contabilità.

Passiamo quindi ad analizzare la struttura dei file così da capire il perché delle scelte di importazione.

Si fa presente che il file XML non è solo utilizzato per le fatture, ma anche per i nuovi corrispettivi elettronici.

#### File fattura

Il file fattura contiene, come noto, non solo informazioni sul tipo di fattura (se fattura TD01, Parcella TD06, nota credito TD04 etc) ma anche il regime fiscale utilizzato (ad esempio RF01 ordinario oppure agevolati (RF02 oppure RF19).

Ed infine la corretta indicazione della natura Iva. In particolare si segnala che dall'inizio del 2021 verranno implementate nuovi codici della natura Iva, in particolare N6 e codice N4. Questi codici verranno suddivisi in altri sottocodici che consentiranno una più

#### Note

In merito ai codici Iva, si consiglia di analizzare accuratamente la corretta indicazione del regime usato. Ad esempio l'art. 74 fa parte delle categorie non soggette, quindi codice N2, ma l'art 74 riferito ai rottami ferrosi (commi 7 ed 8) implica l'applicazione del reverse da parte del cessionario quindi codice N6.

puntigliosa ed accurata descrizione delle operazioni.

In merito al regime fiscale, a parere di chi scrive, si dovrebbe porre molta attenzione in quanto una non corretta impostazione del regime potrebbe creare problematiche al contribuente in quanto l'agenzia delle entrate verificherà da lì l'esercizio di una eventuale opzione per il regime agevolato.

Questi sono solo alcuni degli esempi di codici su cui prestare attenzione in quanto verranno utilizzati dal fisco per incrociarli con le dichiarazioni trasmesse.

#### Perché importare direttamente il file XML?

Il file XML viene importato sia per una facilità e velocizzazione della registrazione della scrittura contabile, sia per gli obblighi di conservazione del file stesso. Ricordiamo di analizzare all'interno della propria struttura su chi ricade l'obbligo di conservazione del file XML.

In generale, per i clienti che utilizzano il programma fornito dalla propria software house, è a cura del professionista mandare in conservazione i file mentre per altri clienti che hanno programmi esterni utilizzeranno il loro archivio.

Altra motivazione per importare i file XML e non procedere alla semplice registrazione manuale è la possibilità di "allegare" alla registrazione la relativa fattura che rende quindi più veloce la sua consultazione.

Non solo, in questo modo si alleggerisce l'archivio cartaceo rendendolo quindi più flessibile e liberando spazio fisico nei locali.

È inoltre preferibile utilizzare i programmi di fatturazione collegati direttamente al gestionale perché questi consentono di comunicare al gestionale della contabilità la data di ricezione della fattura.

Infatti il file XML così come il metadato, NON contiene la data di ricezione da parte dell'SDI.

### **Prelievo del file XML**

Il File XML contenente la fattura può essere prelevato dal proprio programma, collegato al gestionale dello Studio, in modo tale che il dato venga "passato" direttamente all'interno della contabilità e al contengo che si "ricevi" la data di ricezione.

In alternativa il file XML può essere caricato dal cliente all'interno di un'area riservata dello Studio. Quest'area riservata è generalmente fornita direttamente dalla Software house. Si citano ad es. Webdesk della Wolterkluwer e PortaleAzienda della SEAC.

In queste aree riservate tra le varie possibilità, il cliente dello Studio può inviare le fatture emesse e ricevute con i relativi file XML. In alcuni casi è richiesto anche il file metadato.

### **File XML corrispettivi**

I file XML dei corrispettivi contengono molti dati che sono riconducibili a quelli delle FE. In particolare esiste anche qui un numero e data di emissione, l'imponibile e l'iva diviso per aliquota e natura.

A differenza di quanto avviene per le fatture, però, questi file non vengono inviati uno per uno all'A.d.E. ma vengono tenuti nella memoria del dispositivo e a fine giornata, alla chiusura della cassa verrà inviato un riepilogo giornaliero.

Inoltre è stata data la possibilità di annullare uno specifico documento. Il gestore potrà richiamare nella cassa il singolo documento e annullarlo. Questo annullo verrà inviato insieme al flusso dei documenti.

Attenzione. A differenza di quanto avviene per le FE, non esiste un codice che identifichi un documento a storno dell'altro (come ad esempio una NC) e pertanto questo file viene "incorporato" all'interno del totale giornaliero di cui fa parte il documento annullato. Ad esempio:

Il giorno 13/10/20 viene emesso un documento commerciale (ex scontrino fiscale) nr 114 per € 250. A fine giornata viene fatta la chiusura e il file inviato

Il giorno 15/10/20 viene annullato lo SF nr 114 del 13/10/20. Questa segnalazione di "annullo" viene inviato con il flusso del 15/10/20.

L'Agenzia inserirà questa nota di annullo nel riepilogo del 13/10/20 in una colonna dedicata.

Altro punto da tenere a mente è che nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, i corrispettivi vengono esposti per data di ricezione e non per quelli di effettiva emissione. Questo perché l'Agenzia memorizza la data di ricezione (e quindi data certa) quella di ricezione del file stesso.

Il fisco esporrà quindi le informazioni con la data di ricezione del sistema e non quella di

Esempio

Il giorno 24/10/20 si effettua la chiusura giornaliera. Il sistema provvede ad effettuare l'invio del file dei corrispettivi.

Il giorno 30/10/20 si effettua la chiusura. A causa dell'assenza del segnale internet, la cassa effettua l'invio dopo la mezzanotte, ad esempio alle 3 del giorno 31/10/20. Per l'A.d.E. i corrispettivi verranno segnati come ricevuti in quella data e non il 30/10/20. Per emissione.

### **I File XML all'interno del portale F&C**

All'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, è stata creata una sezione apposita per le fatture elettroniche e i corrispettivi.

In questa area è possibile quindi consultare i file XML delle fatture, consultarne lo stato e verificare che tutte le fatture di acquisto siano state recapitate.



L'area è composta da molte sottosezioni. Noi ci limiteremo ad analizzare quella delle fatture elettroniche (1) e quella del download massivo dei file XML – fatture e corrispettivi - (2) e le possibilità di

lavoro sui file XML che ci vengono offerte.

Accedendo alla sezione delle fatture elettroniche (1) abbiamo la possibilità di andare a consultare i singoli documenti divisi per tipologia (emesse, ricevute, messe a disposizione - non recapitate)

Accedendo alle fatture (emesse e ricevute) abbiamo la possibilità di visionare l'elenco dei documenti (3) nonché scaricare il singolo documento e il relativo metadato. (4) Inoltre nel caso di fatture di vendita anche lo "stato" ovvero se consegnata, scartata (nel caso di fatture PA) o mancata consegna (5).

Le tue fatture emesse

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo cliente	Imponibile / Importo €	Imposta €	Sdi / file	Fatture consegnate	Data consegna	Bollo virtuale
Fattura tra privati	Fattura	9	24/09/2020		180.000,00	35.200,00		✓	25/09/2020	
Fattura tra privati	Nota di debito	7	24/07/2020		230.000,00	9.120,00		⚠		
Fattura tra privati	Nota di credito	8	24/07/2020		230.000,00	9.120,00		⚠		
Fattura tra privati	Fattura	6	13/07/2020		24.000,00	960,00		⚠		
Fattura tra privati	Fattura	5	13/07/2020		206.000,00	8.160,00		⚠		
Fattura tra privati	Fattura	3	10/07/2020		230.000,00	9.120,00		⚠		
Fattura tra privati	Nota di credito	4	10/07/2020		230.000,00	9.120,00		⚠		

Cliccando sul singolo file si potrà scaricare o il file XML della fattura o anche il metadato.

Sempre nella prima sezione (1) è possibile consultare anche i corrispettivi elettronici.

In questo caso l'Agenzia elenca i documenti ricevuti in base alla data di ricezione del sistema creando un totale. (A)

Si può consultare il totale effettuato nel periodo andando poi a visualizzare singolo invio oppure, avendo l'identificato SDI, creare una rettifica.

Entrando nel singolo invio (B) si vede il dettaglio che comprende l'imponibile, l'imposta (raggruppati per aliquota) ed eventuali annulli.

Corrispettivi - Inviati/Aggregati giornalieri

Inviati/Aggregati giornalieri per la partita IVA nel periodo 01/10/2020 - 29/12/2020

Corrispettivi Inviati/Aggregati giornalieri

Registratori telematici

Corrispettivi relativi a Registratori telematici

ID	Matricola dispositivo	Data e ora transazione	Totale invio (partita IVA)	Periodo di invio
101116	741020001101010		379,00	
11080	731020001101010		380,00	
11414	221020001101010		380,00	
114215	221020001101010		0,00	20/10/2020 00:00:00 - 20/10/2020 00:00:00
10057	181020001101010		340,00	
10058	181020001101010		420,00	
10059	181020001101010		380,00	
10060	181020001101010		340,00	

Dettaglio corrispettivo

Registratore telematico

Invio effettuato dalla partita IVA Rilevazione effettuata il 24/12/2020 15:59 - identificativo invio

Matricola dispositivo:

Dati contabili del corrispettivo

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Natura	Ventilazione IVA	Resi	Annullato
22,00 %	250,41 €	59,59 €			0,00 €	0,00 €
	Totale: 250,41 €	Totale: 59,59 €			Totale: 0,00 €	Totale: 0,00 €

← Torna alla pagina precedente

E' possibile vedere dall'elenco che in presenza di più registratori di cassa ci sono più file dello stesso giorno.

Infatti il sistema non ragiona in base alla singola posizione fiscale né in base al punto vendita ma in base ai dispositivi elettronici presenti.

Esempio

Se ho un'attività con 2 punti vendita ciascuno dotato di una cassa, allora potrò ricostruire il totale dei corrispettivi per singolo punto vendita in base all'ID del dispositivo.

Ma non sarà il sistema a dirmelo, ma dovrò procedere io stesso mediante l'elaborazione di un foglio elettronico per fare le relative associazioni.

Ecco perché si suggerisce di farsi inviare sempre i corrispettivi dal cliente.

Tuttavia nel caso di scarico di un numero considerevole di fatture, si suggerisce di fare la richiesta del file massivo (la scelta 2).

La schermata è divisa in 2 aree, la prima con la "creazione" delle richieste e qui bisognerà indicare se fatture di acquisto (cessionario) o vendita (cedente) nonché il periodo di riferimento. A tal proposito a parere di chi scrive, stante l'impossibilità di risalire nel file massivo alla data di **ricezione** da parte dell'SDI, si suggerisce di indicare la data da inizio a fine mese (01.mm – 31.mm)

**Richieste**

- Verifica anagrafica
- Fatture Elettroniche
- Ricevute dei file trasmessi
- Corrispettivi

### Richieste di Fatture Elettroniche

#### Upload file XML

E' possibile inoltrare una richiesta avendo predisposto il file xml che rispetti il [tracciato](#) descritto dalle seguenti [specifiche tecniche](#)

File:  
 Nessun file selezionato

i nella richiesta sarà consentito indicare solo la partita IVA 02660920246

#### Creazione richiesta guidata

Selezionare i parametri di ricerca per la creazione della richiesta (che sarà generata in formato xml) relativamente alla partita IVA

**Tipologia di ricerca**

Puntuale  Estesa

**Data**

Dal:   Al:

**Tipologia fatture**

Emesse  Ricevute  Messe a disposizione

**Fatture emesse**

Verranno ricercate le fatture per data di **emissione** in cui la partita IVA 02660920246 figura come **fornitore**

Tipo fattura:

Nella seconda sezione si hanno i risultati. Viene creato un file .zip che contiene al suo interno tutte le fatture del periodo selezionato e i relativi metadati.

Il file .zip così come viene creato, potrà o essere caricato direttamente dentro il sistema oppure “scompattato” e caricati i singoli file.

Nella sezione del download massivo, possono essere scaricati anche i file XML dei corrispettivi che contengono il dettaglio dell'imponibile e dell'imposta per la singola aliquota.

pagina 61 di 64



## Le prossime scadenze



16 aprile 2021

### **IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE**

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016) nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4 cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

### **SOSTITUTI D'IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2021**

Termine di invio all'Agenzia delle Entrate per via telematica e di consegna ai percipienti della Certificazione Unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'imposta a debito.

### **IVA – VERSAMENTO**

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

### **IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO**

---

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

---

#### **INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

---

#### **INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

---

#### **INPS GESTIONE EX-ENPALS – VERSAMENTO**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

---

#### **TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVE - VERSAMENTO**

Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi fra enti.

---

#### **RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI PER COVID**

Versamento della 4<sup>a</sup> rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 2<sup>a</sup> rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

---

26 aprile 2021

**ELENCHI INTRASTAT**

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

---